



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	Giovedì 06 novembre 2008
Ordine del giorno	<p>1) Aggiornamento in merito alle tariffe per l'accertamento di conformità dei complessi di misura e degli strumenti ad essi associati presenti sugli impianti di erogazione di carburanti</p> <p>2) Cronotachigrafi CEE-applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC</p> <p>3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009</p> <p>4) Seguiti connessi alle problematiche relative alle apparecchiature denominate SK700</p> <p>5) Varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>Maurizio Casini - CCIAA Bologna Giuseppe Matteucci - CCIAA Parma Pasquale Cristiano - CCIAA Ferrara Pietro De Gironimo - CCIAA Ravenna Stefano Ascani - CCIAA Ravenna Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia Rita Biolchini - CCIAA Modena Alvaro Del Sordo - CCIAA di Forlì Cesena Maddalena Balice - CCIAA di Pesaro Urbino</p> <p>Andrea Avanzolini - CCIAA Rimini Simona Cenci - CCIAA Rimini</p>
Assenti	La rappresentanza della CCIAA di Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Aggiornamento in merito alle tariffe per l'accertamento di conformità dei complessi di misura e degli strumenti ad essi associati presenti sugli impianti di erogazione di carburanti</p> <p>I presenti sottolineano che, a distanza di più di un anno dalla vigenza del nuovo sistema tariffario, la convenzione - quadro nazionale per le tariffe relative al settore della distribuzione su strada dei carburanti per</p>

autotrazione non è stata ancora sottoscritta e che pertanto viene disatteso quanto prescritto dal citato art. 2 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 in merito alla totale copertura dei costi sostenuti dalle Camere per l'attività di verifica.

I presenti sottolineano inoltre che in via provvisoria e transitoria gli utenti metrici del settore carburanti attualmente versano alle Camere gli stessi diritti precedentemente stabiliti per l'esecuzione delle medesime funzioni metriche, sulla scorta della lettera n. 0000877 del 24/01/2006 dell'allora Ministro delle Attività Produttive il quale ha testualmente disposto che *"in attesa dell'emanazione del predetto provvedimento, le Camere di commercio potranno continuare ad esigere gli stessi importi riscossi in precedenza"*; viene ribadito che il provvedimento indicato è stato emanato con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 ma tuttavia non produce efficacia anche nel settore carburanti fino alla sottoscrizione della citata convenzione protraendo pertanto eccessivamente tale situazione di provvisorietà .

Il coordinatore riferisce che il Comitato Tecnico dei Segretari Generali della regione Emilia Romagna ha provveduto ad un lavoro di ricognizione dal quale è emerso che le consorelle di numerose provincie hanno definito proprie tariffe provvisorie in attesa della citata convenzione ed ha acquisito il documento prodotto dal gruppo network regionale degli uffici metrici in merito ad una proposta di tariffazione. Riferisce inoltre che è intendimento del Comitato Tecnico adottare a far data dal 1 gennaio 2009 tariffe provvisorie nel settore carburanti in attesa della convenzione quadro e che è stata affidata al gruppo network la stesura di una bozza di deliberazione per recepire la proposta delle tariffe elaborate dallo stesso che andrà opportunamente implementata con stime sui tempi medi di accertamento nel settore carburanti quale indicatore essenziale.

Un componente del gruppo fa notare che in sede di commissione metrica nazionale ha acquisito copia della bozza di convenzione quadro che pare sia in fase di imminente sottoscrizione e pertanto viene data lettura di tale documento. Dalla desamina della bozza emergono immediatamente alcune criticità ed in particolare appare poco chiaro quanto affermato all'art.2 :*"La tariffa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante, identificato attraverso l'indirizzo della sede dell'impianto e viene pagata annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento."*

A parere dei presenti non è ben specificato cosa si intenda per servizio reso, sembrano possibili le seguenti tre interpretazioni: il servizio è reso quando

- viene verificato l'intero impianto
- si è data esecuzione a tutte le richieste relative a quell'impianto pervenute nel corso dell'anno
- si sono effettuati due sopralluoghi (come indicato

nella tabella allegata alla convenzione) anche se nel corso di essi vengono verificati due soli complessi di misura o apparecchiature elettroniche.

In termini operativi la specificazione di cui sopra è fondamentale perché:

- nel primo caso l'affermazione è in contraddizione con i principi del Decreto 182/00 che prevede la scadenza della verifica per singolo strumento e solo a seguito riparazioni o decorrenza dei termini prescritti dalla norma stessa e pertanto non appare legittimo verificare nuovamente complessi di misura non riparati e/o scaduti;

- nel secondo bisognerebbe procedere tenendo le richieste in standby fino ad un certo periodo dell'anno per poi procedere alla esecuzione di tutte le verifiche richieste con il rischio però che subito dopo averle evase ne potrebbero essere presentate delle altre che renderebbero il servizio non reso;

- nel terzo gli oneri sarebbero troppo alti per chi dovesse effettuare il pagamento.

Inoltre si sottolinea che non è indicato chi tra i tre seguenti soggetti è colui al quale compete il pagamento:

- compagnia petrolifera – bandiera
- titolare dei decreti
- gestore.

Non è indicato inoltre se le tariffe dovrebbero garantire l'intero costo delle seguenti tre spese:

- quelle che le Camere affrontano per la movimentazione dei mezzi di prova (facchinaggio o ditte di manutenzione)
- quelle per il noleggio e movimentazione dei mezzi di prova nel caso di distributori di metano e g.p.l.
- le sole spese di esecuzione delle prove.

Infine appare poco chiaro il motivo per cui gli impianti autostradali sono stati considerati come una fattispecie a parte visto che su di essi sono installati esattamente le stesse tipologie di strumenti presenti negli altri impianti stradali.

2) Cronotachigrafi CEE-applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC

3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009

Si propone di rimandare alla prossima riunione la discussione di questi due ordini del giorno per riservare maggior attenzione ad altri argomenti da trattare.

4) Seguiti connessi alle problematiche relative alle apparecchiature denominate SK700

Viene fatto notare da un componente del gruppo che è stato presentato ricorso gerarchico ai sensi dell' art.3 D.M. 182/00 avverso l'apposito ordine di aggiustamento emesso al fine di invitare l'utente metrico ad adeguare le apparecchiature denominate SK700 così come concordato nella riunione del 21 ottobre; viene data lettura del ricorso e del riscontro elaborato dalla Camera interessata.

5)Varie ed eventuali

Viene data sommaria lettura della circolare Ministeriale in merito alla MID e si concorda di attendere la comunicazione ufficiale del Ministero prima di approfondirne i contenuti. Un componente del gruppo, presente alla riunione della commissione nazionale di metrologia, riferisce in merito all'andamento dei lavori ed alla necessità di coinvolgere maggiormente Infocamere nell'implementazione del servizio di emissione delle fatture ed in quello sperimentale per la presentazione on-line delle richieste di verifica a domicilio.

Orientamenti assunti

1)Aggiornamento in merito alle tariffe per l'accertamento di conformità dei complessi di misura e degli strumenti ad essi associati presenti sugli impianti di erogazione di carburanti

Il gruppo decide all'unanimità di produrre al Comitato Tecnico gli elaborati richiesti e, contestualmente, di rappresentare allo stesso le criticità emerse dalla desamina della bozza di convenzione al fine di proporre ove possibile la modifica. I tre elaborati costituiscono gli allegati al presente verbale.

4)Seguiti connessi alle problematiche relative alle apparecchiature denominate SK700

Il gruppo all'unanimità condivide il riscontro formulato al ricorso e ribadisce le posizioni assunte in data 21 ottobre. Si ritiene opportuno invitare alle prossime riunioni un rappresentante della azienda costruttrice delle apparecchiature denominate SK700 per un confronto chiarificatore sulla vicenda.

5)Varie ed eventuali

Si ribadisce ancora una volta che sarebbe necessario invitare alle prossime riunioni un rappresentante di Infocamere per rappresentare le problematiche emerse.

Data e o.d.g. prossima riunione

11 dicembre 2008

- 1) Lettura e desamina circolare n. 3620 - 22/10/2008
- 2) Cronotachigrafi CEE-applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC
- 3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009
- 4) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma b) D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione
- 5) Iniziative da adottare in caso di irreperibilità della Dichiarazione di conformità CE in caso di cessazione attività del fabbricante metrico